
Ordinanza d'esecuzione della legge federale sui consultori di gravidanza

del 20 novembre 1984 (stato 1 dicembre 2012)

emanata dal Gran Consiglio il 20 novembre 1984¹⁾

in base all'art. 15 cpv. 3 della Costituzione cantonale²⁾

Art. 1 Generalità

¹⁾ La consulenza sulla gravidanza ai sensi della legislazione federale³⁾ avviene ad opera di organizzazioni private riconosciute e all'occorrenza ad opera di consultori cantonali.

²⁾ I consultori di gravidanza possono pure assolvere compiti dello stesso genere nel campo della consulenza sessuale, matrimoniale e familiare, come pure della pianificazione familiare.

Art. 2 Consultori di gravidanza privati a) Riconoscimento

¹⁾ Il Governo decide le richieste di riconoscimento da parte di consultori di gravidanza di organizzazioni private e la stipulazione di relative convenzioni.⁴⁾

²⁾ Le relative richieste devono contenere indicazioni sull'organizzatore, sull'organizzazione, sulla composizione dal punto di vista del personale e sul finanziamento del consultorio. Esse devono essere inviate al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.

³⁾ Non esiste un diritto di riconoscimento e di stipulazione di una convenzione.

¹⁾ M 27 ago 1984, 455; PGC 1984/85, 610

²⁾ La nuova Costituzione non contiene una corrispondente norma di delega (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2 Cost. cant.); CSC [110.100](#)

³⁾ RS [857.5](#) e [857.51](#)

⁴⁾ Con l'art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC [170.340](#), la competenza per il riconoscimento di consultori di gravidanza privati e per la stipulazione di relative convenzioni viene delegata al Dipartimento; entrata in vigore il 1° gennaio 2009

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

⁴ Ove i presupposti di riconoscimento non siano più dati, il Governo può ritirare il riconoscimento, concedendo un termine adeguato.⁵⁾

Art. 3 b) Compiti

¹ I consultori di gravidanza privati riconosciuti devono garantire di assolvere i compiti fissati nella legislazione federale.²⁾

² Essi devono presentare ogni anno entro e non oltre il 30 novembre al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità un rapporto sulla loro organizzazione e attività.

Art. 4 * c) Sostegno finanziario

¹ Il Cantone appoggia i consultori di gravidanza privati riconosciuti in base alle convenzioni stipulate e nell'ambito dei crediti stanziati nel preventivo.

Art. 5 Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

¹ Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

- a) sorveglia i consultori di gravidanza riconosciuti;
- b) pubblica il riconoscimento e l'elenco dei consultori di gravidanza;
- c) fa pervenire una comunicazione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ai sensi della legislazione federale.³⁾

Art. 6 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

⁵⁾ Con l'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC [170.340](#), la competenza per ritirare il riconoscimento, concedendo un termine adeguato, qualora i presupposti di riconoscimento non siano più dati viene delegata al Dipartimento; entrata in vigore il 1° gennaio 2009

²⁾ RS [857.5](#) e [857.51](#)

³⁾ RS [857.5](#) e [857.51](#)

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
20.11.1984	01.01.1985	atto normativo	prima versione	-
19.10.2011	01.12.2012	Art. 4	revisione totale	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	20.11.1984	01.01.1985	prima versione	-
Art. 4	19.10.2011	01.12.2012	revisione totale	-